



# COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 4 Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici

Tel. 0381.668032 e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

## SERVIZIO 4

“ECOLOGIA, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI”

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 4 DEL 11/01/2019**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI PERIODO 01.01.2018-31.10.2020. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE OIKOS**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **undici** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- con deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 15.2.2018, veniva fornito indirizzo al Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” affinché venissero avviate le procedure per l'affidamento incarico del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali, di pulizia in genere e di piccola manutenzione dei fabbricati comunali per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2020;
- con determinazione del Servizio “Ecologia, Patrimonio e LL.PP.” n. 105 del 22.05.2018, veniva approvato l'Avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello di istanza di ammissione corredato da modello di autocertificazione;
- che tale avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio Informatico in data 22.05.2018 per rimanervi sino al 05.06.2018, termine di presentazione delle candidature da parte degli operatori economici interessati;
- con determinazione n. 131 del 12.06.2018 veniva approvato il verbale di sorteggio pubblico delle 5 (cinque) ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento incarico del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali, di pulizia in

genere e di piccola manutenzione dei fabbricati comunali per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2020;

- con determinazione n. 151 del 26.06.2018, essendo in itinere la procedura negoziata per l'affidamento del servizio, veniva prorogato il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali per un periodo di mesi 3 (tre) con decorrenza dal 01.07.2018 al 30.09.2018;
- con determinazione n. 211 del 13.09.2018 veniva attivata la procedura a contrarre con n. 5 Operatori Economici selezionati mediante sorteggio pubblico, giusto verbale di selezione allegato al proprio atto n. 131/2018, al fine di affidare il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali, di pulizia in genere e di piccola manutenzione dei fabbricati comunali per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2020, stabilendo ed impegnando l'importo a base di gara in misura pari a € 148.800,00.= IVA esclusa per il biennio 01.10.2018 – 30.09.2020;
- con determinazione n. 229 del 27.09.2018 essendo ancora in itinere la procedura negoziata per l'affidamento del servizio, veniva ulteriormente prorogato il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali per un periodo di mesi 1 (uno) fino al 31.10.2018;
- con determinazione del Servizio "Ecologia, Patrimonio e LL.PP." n. 269/2018 veniva approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara n. 101192542 del 23.10.2018 rilasciato dalla Piattaforma di E-Procurement Sintel della Regione Lombardia, per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali, di pulizia in genere e di piccola manutenzione dei fabbricati comunali periodo 01.11.2018 – 31.10.2020 a favore della società **F.I.M. Srl** con sede in Novara (NO) Via S. Bernardino da Siena n. 2/e, per un importo netto di € 98.827,20.= oltre € 4.400,00.= pr oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo complessivo di 103.227,20.= (centotremilaeuroduecentoventisette/20) oltre IVA di legge, per un totale complessivo di € 125.937,18.= IVA compresa;
- con determinazione del Servizio "Ecologia, Patrimonio e LL.PP." n. 375/2018 veniva aggiudicata in via definitiva l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali, di pulizia in genere e di piccola manutenzione dei fabbricati comunali per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2020, alla società **F.I.M. Srl** con sede in Novara (NO) Via S. Bernardino da Siena n. 2/e, P.IVA 02255580033;

Rilevato che la società affidataria **F.I.M. Srl** ha fatto pervenire la documentazione di subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come indicato in sede di gara d'appalto per le opere e provviste a misura occorrenti per la realizzazione del servizio, alla **COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ONLUS**, con sede in Vigevano (PV) Via Vecchia per Gambolo' n. 24 (CF – P.IVA 01770720181) per un importo complessivo pari a € 14.000,00.= oltre IVA;

Rilevato che l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al trenta per cento dell'importo del contratto, alle seguenti condizioni:

- che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- che il concorrente indichi in sede di gara una terna di subappaltatori;
- che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi,
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

Dato atto che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

Accertato che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

Evidenziato che questo Comune revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi non risulti positiva;

Considerato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Comune;

Considerata l'urgenza di provvedere al più presto;

Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Parte II, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 07.01.2019, prot.n. 110, di individuazione del Responsabile del Servizio "Ecologia, Patrimonio e LL.PP." nella persona dell'Arch. Renato LAVEZZI, con decorrenza 01.01.2019 sino al 30.06.2019;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7.12.2018, con il quale è stato differito al 28.02.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 da parte degli Enti Locali;

Visto l'articolo 163 – comma 5 - del T.U.E.L. che prevede l'esercizio provvisorio, durante il quale gli Enti possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste del bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

- 1) le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto alla **COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ONLUS**, con sede in Vigevano (PV) Via Vecchia per Gambolo' n. 24 (CF – P.IVA 01770720181) per un importo complessivo pari a € 14.000,00.= oltre IVA, relativamente ed alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta dalla società **F.I.M. Srl** con sede in Novara (NO) Via S. Bernardino da Siena n. 2/e, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- 3) di trasmettere la presente determinazione alla società **F.I.M. Srl** con sede in Novara (NO) Via S. Bernardino da Siena n. 2/e, per gli eventuali adempimenti di competenza;
- 4) di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- 5) di dare atto che l'autorizzazione al subappalto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante;

- 6) di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determina verrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Renato LAVEZZI  
(firmato digitalmente)